

CASSAZIONE SEZ. I PENALE 27 FEBBRAIO 1985

PRESIDENTE EST: PECCHIAI
RICORRENTE (P.C.): LUCCHINI
IMPUTATO: GAMBA

**Stampa • Diffamazione
commessa col mezzo della stampa
• Cause di giustificazione •
Esimente putativa del diritto di
cronaca • Configurabilità •
Condizioni.**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti informative.

Pertanto, può configurarsi l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, a favore dell'agente che ritenga per errore involontario che i fatti narrati siano veri, solo quando questi abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — In un'intervista pubblicata sul quotidiano « Il Giornale di Brescia » del 4 ottobre 1980, Marino Gamba, segretario provinciale della Federazione lavoratori metalmeccanici, dopo avere illustrato il punto di vista del sindacato sui contenuti della lotta operaia in corso presso la FIAT, venendo a parlare della situazione locale, affermava, riferendosi a Luigi Lucchini, consigliere delegato della S.p.A. Eredi Gnutti Metalli, che esercita, con stabilimenti in Brescia ed in Lumezzane, attività di produzione metallurgica non ferrosa: « sta cercando di mettere in ginocchio la Eredi Gnutti per acquisirne il controllo pieno e quindi cederla al gruppo SMI. Cominciamo ad avere le prove di questo disegno, come le lavorazioni che vengono abbandonate, perché le fa la SMI ».

In seguito alla querela tempestivamente proposta da Luigi Lucchini, si

procedeva col rito direttissimo contro Marino Gamba per il reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 cod. proc. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47).

L'imputato, al dibattimento, dopo aver premesso che le sue dichiarazioni non avevano alcun intento diffamatorio, precisava che il disegno attribuito al Lucchini era il risultato dell'analisi di alcuni fatti, concretamente accertati, e cioè: 1) che il Lucchini era diventato azionista del gruppo finanziario SMI, che controllava le maggiori imprese concorrenti della Eredi Gnutti; 2) che il Lucchini, a differenza delle imprese concorrenti, non aveva disposto alcun rinnovamento degli impianti; 3) che il Lucchini aveva deciso l'abbandono di alcune lavorazioni (filo di ottone e nastri) a vantaggio della concorrenza; 4) che il Lucchini, resistendo ad oltranza alle rivendicazioni dei lavoratori, aveva provocato una conflittualità così aspra e persistente da indebolire la società; 5) che Franco Gnutti, socio di minoranza della Eredi Gnutti, andava da tempo accusando l'amministratore Lucchini di subordinare gli interessi della società a quelli della concorrenza.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 10 luglio 1981, assolveva l'imputato dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, osservando che la frase incriminata, in quanto pronunciata nel contesto della lotta politico-sindacale, in cui sarebbe prassi comunemente accettata lo scambio delle accuse più infamanti, non rivestiva carattere diffamatorio, penalmente rilevante.

Proponevano appello sia il P.M. che la parte civile, deducendo, in primo luogo, che il disegno attribuito al Lucchini, come sopra indicato, era sicuramente lesivo della sua reputazione di imprenditore, e, in secondo luogo, che l'ordinamento penale non può soffrire zone franche del tipo di quella prospettata dal Tribunale, perché i cittadini sono tutelati contro le aggressioni che colpiscono il loro onore e la loro dignità, qualunque sia la sfera sociale in cui esplicano la loro attività.

Con sentenza in data 28 gennaio 1983, la Corte d'Appello di Brescia, pur ritenendo la sussistenza, nella specie, dell'elemento obiettivo del reato di diffamazione addebitato all'imputato, con-

fermava peraltro la pronuncia assolutoria nei confronti di quest'ultimo, per avere lo stesso pronunciato le affermazioni diffamatorie nella ragionevole opinione che esse fossero vere.

Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale di Brescia e la parte civile.

Il primo deduce difetto e contraddittorietà di motivazione, per non avere la Corte d'Appello tenuto conto che il Gamba non aveva rispettato i limiti entro i quali può esercitarsi il diritto di informazione o di cronaca, essendosi lasciato condizionare da semplici « apparenze », quali l'ingresso del Lucchini nel gruppo SMI e l'asserito mancato rinnovamento degli impianti nella « Eredi Gnutti », senza verificare se le sue illazioni avessero una effettiva rispondenza al vero. Dal che doveva dedursi che il suo vero scopo, più che informare l'opinione pubblica, era quello di cagionare discreditato alla reputazione del Lucchini.

La parte civile deduce due motivi.

Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte affermato che il Gamba avrebbe dato una « interpretazione » sugli obiettivi della gestione del Lucchini, desumendola da taluni fatti che potevano fargliela apparire come « veritiera » senza considerare che l'errore che esclude il dolo ex art. 59, ultimo comma cod. pen. non è un errore di interpretazione, ma un errore diretto sul fatto.

Né sarebbe sufficiente, ad integrare l'errore, la « ragionevole opinione » della verità del fatto diffamatorio, occorrendo, invece, la certezza del fatto stesso.

Con il secondo motivo, la parte civile denuncia difetto e contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte d'Appello dato rilievo, per escludere il dolo dell'imputato, alle di lui soggettive opinioni, senza considerare che la notizia avrebbe dovuto risultare, almeno, seriamente accertata o attinta da attendibile fonte, mentre, nella specie, si trattava di fatti in se stessi ambigui, cioè suscettibili di molteplici interpretazioni, quali quello di essere il Lucchini socio di una società finanziaria denominata SMI, che controllava alcune dirette concorrenti della Eredi Gnutti, che non lo indicava di per sé in una situazione di con-

flitto di interessi, e tantomeno in condizioni di volere addirittura « mettere in ginocchio » la società da lui amministrata « per cederla al gruppo SMI ».

Che, poi, la tenace resistenza a rivendicazioni sindacali fosse stata causa di indebolimento della società era affermazione « avventuristica », tale da postulare specifici, concreti riscontri e dimostrazioni, che non risultavano effettuati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I ricorsi sono fondati.

La Corte di Brescia ha anzitutto riconosciuto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che l'attribuzione al consigliere delegato di una società commerciale della volontà di operare contro gli interessi della società amministrata, in vista del perseguimento di inconfessati fini personali, configura un'illecita violazione dei più elementari doveri di fedeltà dell'amministratore e costituisce, quindi, una grave offesa alla reputazione dello stesso.

Ed ha altresì ritenuto inammissibile frazionare l'onore di una persona e discriminare le offese, illecite, arrecate alla medesima come oggetto operante nella sfera privata da quelle, lecite, arrecate come soggetto operante nella sfera pubblica.

Ciò premesso, la Corte di merito ha tuttavia ritenuto che l'imputato abbia pronunciato la frase incriminata nella convinzione di esercitare il diritto di informazione o di cronaca.

Dopo avere preliminarmente osservato che era naturale e legittimo che la politica industriale perseguita dall'amministratore della « Eredi Gnutti », per la rilevanza dell'azienda nell'ambito della occupazione locale e per la durezza dello scontro sviluppatosi tra impresa e maestranze, interessasse l'opinione pubblica e formasse oggetto di previsioni, di valutazioni e di critiche pubbliche, la Corte d'Appello ha ritenuto « plausibile » che l'interpretazione, formulata dall'imputato, sugli obiettivi della gestione condotta dal Lucchini gli apparisse come veritiera — e, quindi, meritevole di essere propalata — perché era fondata su una serie di elementi, descritti nella narrativa in fatto, e dei quali la copiosa documentazione prodotta forniva « un principio di prova », che lo portavano, secondo logica, a quelle conclusioni.

E la buona fede dell'imputato, e quindi l'assenza di un intento diffamatorio, si desumerebbe altresì dalla frase, contenuta nel testo dell'intervista, in cui il Gamba afferma: « cominciamo ad avere le prove di questo disegno, come le lavorazioni che vengono abbandonate... », concludendo con l'augurio che i soci di maggioranza della « Eredi Gnutti » si avvedano dell'indirizzo nefasto impresso alla società ed intervengano in tempo.

Pertanto, preso atto che l'imputato avrebbe pronunciato le affermazioni diffamatorie nella ragionevole opinione che fossero vere, la Corte conclude per la di lui assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno posto in luce con una perspicua decisione (Sez. Un., 26 marzo 1983, Fiorillo), ribadita con altra ancora più recente pronuncia (30 giugno 1984, Ansaloni), quando l'agente, pur nella consapevolezza che la verità oggettiva della notizia è necessaria per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ritiene per errore involontario che i fatti narrati siano veri, allora può configurarsi, a suo favore, una causa di esclusione della punibilità non perché egli eserciti un diritto, ma perché viene a mancare, del tutto, l'elemento psicologico necessario per concretare l'esistenza del reato di diffamazione (ex art. 59, comma 3 cod. pen.).

L'errore involontario (esclusa la malafede o la consapevolezza della falsità dei fatti narrati) può riflettersi, in quest'ipotesi, sul dolo, negandolo; e può dare ingresso, perciò, ad una situazione incompatibile con l'esistenza stessa del reato e tale da determinare, di conseguenza, la non punibilità dei fatti offensivi narrati, creduti erroneamente veri.

Ma — come per ogni causa di non punibilità — l'errore in tanto può produrre i suddetti effetti giustificanti in quanto l'agente dia la prova:

a) dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustificano il proprio errore;

b) dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica della verità dei fatti narrati.

Entro tali limiti può ritenersi giustificato — e, quindi, non punibile — l'agente del quale sia sicuramente provata la consapevole determinazione di

voler narrare fatti veri e, viceversa, la induzione, senza sua volontà, in errore sulla verità degli stessi.

Con la decisione del 30 giugno 1984, le Sezioni Unite hanno poi ribadito che l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti informative, e che, a tal fine, il cronista ha l'onere:

a) di esaminare, controllare e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi;

b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità.

Sicché l'uso legittimo delle fonti informative è soltanto quello correlazionato al rispetto delle condizioni peculiari (verità, pertinenza e continenza formale della narrazione), che determinano l'esercizio del diritto di cronaca, ed alla rigorosa osservanza delle sopra enunciate regole di condotta per la verifica della verità sostanziale di quanto riferito, che determina la corretta attuazione dell'esercizio di quel diritto.

Tenuti presenti i suesposti principi, non può non rilevarsi che la Corte di merito non ha dato una adeguata e logica dimostrazione del proprio convincimento circa l'insussistenza, nella specie, dell'intento diffamatorio dell'imputato, e ciò con particolare riguardo all'asserita idoneità ed univocità degli elementi indicati in narrativa a far ritenere, di per sé, provato il fatto diffamatorio, consistente nell'affermazione sopra riferita, ed alla indagine, necessaria al fine in questione, circa il controllo e la verifica — da parte dell'imputato — dei suddetti elementi di fatto.

In altri termini, trattandosi, come la stessa Corte di Brescia riconosce, di una « interpretazione » formulata dall'imputato sugli obiettivi della gestione condotta dal Lucchini, non è dato desumere, dalla motivazione della pronuncia impugnata, se gli elementi di fatto sopra descritti fossero realmente idonei — sul piano oggettivo — a far ritenere provato il fatto diffamatorio, e, in caso affermativo, se da parte dell'imputato fossero stati eseguiti i necessari controlli, al fine

di accertare la verità, o la veridicità, degli elementi medesimi.

Ciò tanto più ove si consideri che la ritenuta convinzione dell'imputato di esercitare il diritto di informazione, nel caso di specie, e quindi di riferire fatti, dei quali aveva avuto cura di accertare l'obiettiva verificata, appare in evidente contraddizione con la di lui asserzione, riferita nella sentenza impugnata, che: « cominciamo ad avere le prove di questo disegno, come le lavorazioni che vengono abbandonate... »; al quale riguardo è appena il caso di ribadire come in ordine alla sussistenza del fatto diffamatorio

l'imputato abbia l'onere di fornire la prova — e non semplicemente un principio di prova — della verità, almeno ragionevolmente ritenuta, del fatto stesso.

Trattandosi, pertanto, di un vizio di motivazione che incide in modo essenziale e determinante sulla decisione, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

L'imputato va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile Lucchini Luigi, che si liquidano in L. 1.389.000, di cui L. 500.000 per onorari.

ERRONEA SUPPOSIZIONE DI VERITÀ DEL FATTO NARRATO E DIFFAMAZIONE COLPOSA

1. La massima che qui annotiamo si allinea ai principi che informano le più recenti pronunce della Cassazione¹ in ordine al rapporto fra delitto di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. e scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, ove esso ricorra nella forma putativa.

Il rispetto, nell'attività d'informazione, dell'obbligo di verità dei fatti divulgati segna il punto di bilanciamento fra protezione accordata dall'ordinamento al c.d. *ius narrandi*, esplicazione del più generale diritto di libera manifestazione del pensiero consacrato dall'art. 21 Cost., e la tutela dei beni dell'onore e della reputazione, che sicuramente rientrano

nella categoria dei diritti inviolabili della personalità riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost. Solo a condizione che siano veri, fatti astrattamente lesivi della reputazione della persona cui si riferiscono possono essere propalati e nondimeno sottratti, in virtù dell'efficacia scriminante spiegata dall'art. 51 cod. pen., alla sfera di operatività dell'art. 595 cod. pen. Di qui l'obbligo per chi esercita il proprio diritto d'informare, quando ne formino oggetto fatti suscettibili di arrecare pregiudizio alla reputazione altrui, di compiere tutti gli accertamenti necessari al fine di appurarne la veridicità e, pertanto, di verificare la fonte da cui tale notizia promana.

Può peraltro avvenire che, eseguito questo controllo, s'ingeneri nell'agente il convincimento della veridicità del fatto appreso, senza che ciò corrisponda effettivamente alla realtà; e che, di conseguenza, questi lo diffonda, ritenendo erroneamente di esercitare un proprio diritto, quello di cronaca, cui l'ordinamento riconosce efficacia scriminante in sede penale mediante la clausola generale dell'art. 51 cod. pen.: il problema, che la sentenza qui riportata affronta, è precisamente quello della rilevanza da attribuire a siffatto errore.

In armonia con un indirizzo giurisprudenziale restrittivo, che non ci sembra condivisibile per le ragioni che più avanti enunceremo, la decisione annotata giunge ad affermare che non qualsiasi errore di fatto, circa la sussistenza —

¹ In particolare, Cass. pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168.

sulla base della ritenuta veridicità del fatto propalato — della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, ma soltanto quello incolpevole, è efficiente ex art. 59, cpv. 2, cod. pen. ad escludere il dolo nel reato di diffamazione e con questo, il reato stesso, non essendone contemplata dall'art. 595 cod. pen. la forma colposa.

Giova, comunque, fin d'ora analizzare il meccanismo attraverso il quale l'erronea credenza da parte del soggetto della veridicità dell'addebito produce l'elisione del dolo nel reato di cui all'art. 595 cod. pen. Atteso che gli elementi costitutivi della diffamazione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, devono ravvisarsi nell'attribuzione di un fatto lesivo dell'altrui reputazione che non corrisponde a verità², se ne deduce che l'agente, perché possano ritenersi integrati gli estremi del momento conoscitivo del dolo, dovrà rappresentarsi il fatto in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compreso quello della falsità dell'addebito³. Ora, è chiaro che, ove chi informa versi nell'erronea persuasione di esercitare il diritto di cronaca per effetto dell'opinata veridicità dei fatti esposti, questo suo stato soggettivo non potrà non avere rilevanza. Esso infatti si sostanzia in un errore che cade su un elemento costitutivo del reato di diffamazione, quello della falsità del fatto attribuito, e, pertanto, alla stregua del principio generale codificato dall'art. 47, comma 1, cod. pen. di cui l'art. 59, cpv. 2, cod. pen., costituisce una specificazione⁴, è efficace al fine di operare l'esclusione del dolo.

Rinviamo ad un momento successivo la trattazione delle questioni inerenti alla disciplina giuridica da applicare, specie in riferimento ai mezzi predisposti dall'ordinamento a salvaguardia della posizione del soggetto leso, ai casi nei quali l'agente, nel riferire le notizie, attribuisca fatti lesivi dell'altrui reputazione non corrispondenti a verità, sorretto tuttavia dall'erronea convinzione della veridicità dei medesimi. Preme in questa sede sottolineare come non appaia seriamente contestabile l'assunto giusto il quale l'informazione che si traduce in propalazione di notizie contrassegnate dai predetti caratteri non è assoggettabile a pena per l'efficacia scriminante spiegata dall'art. 51 cod. pen., in quan-

to esercizio di un diritto che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., contemplante la libertà di manifestazione del pensiero. Che nel novero delle attività facoltizzate da questa norma debba includersi anche il diritto di cronaca non sembra più potersi revocare in dubbio, per quanto soprattutto a livello giurisprudenziale fosse dato riscontrare posizioni inizialmente riluttanti in proposito⁵.

2. Strettamente collegato all'osservanza del limite di verità è l'adempimento, da parte di chi divulga fatti riconducibili al paradigma del reato di diffamazione, dell'obbligo di controllare e selezionare le fonti d'informazione cui attinge le notizie diffuse⁶. Si propone in questa sede l'interrogativo, analogo a quello sopra formulato, circa l'esclusione o meno del carattere d'illiceità penale nei fatti che, per quanto sia stato correttamente adempiuto l'obbligo ora menzionato, risultino in concreto non veridici. Una soluzione originale fu quella prospettata da una nota pronuncia del Tribunale di Roma⁷, in materia di diffamazione a mezzo stampa, nella quale si precisava che l'esclusione dell'illiceità dei fatti narrati era subordinata non già alla prova della verità dei medesimi, quanto a quella dell'uso legittimo delle fonti d'informazione da parte del giornalista, indipendentemente da ogni indagine sulla verità dell'addebito. Alla massima, il cui dato saliente consisteva nell'aver enucleato un'autonoma figura

² Sul limite di verità, MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 774 e ss.

³ Cfr., ILLUMINATI, *Exceptio veritatis e presunzione di non colpevolezza*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa (Atti del Convegno Informazione, diffamazione e risarcimento)*, Centro d'iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Roma, 1979, p. 129.

⁴ Cfr., MANTOVANI, *Dir. pen.*, Padova, 1980, p. 315.

⁵ Fra le altre, così Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1971, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1973, 488, m. 584.

⁶ V. sul punto CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti d'informazione*, nota a *Cass. pen.*, Sez. Un., 30 giugno 1984, in questa *Rivista*, 1985, 168.

⁷ La massima in questione è quella del Tribunale di Roma, Sez. XI, 16 maggio 1950, in *Giust. pen.*, 1950, II, c. 1183, con nota di VASSALLI, *Prova della verità dei fatti e uso legittimo delle fonti d'informazione*.

di scriminante, appunto quella dell'uso legittimo delle fonti d'informazione, va riconosciuto il merito di avere ampliato l'area di esclusione della punibilità in relazione a fatti astrattamente sussumibili sotto i connotati del delitto di diffamazione oltre gli angusti limiti imposti dall'istituto dell'*exceptio veritatis*, unica causa di giustificazione idonea, a norma dell'art. 596 cod. pen., a sottrarre a sanzione penale condotte realizzate in esplicazione dello *ius narrandi*; il che, in un momento nel quale l'elaborazione giurisprudenziale era ancora lungi dall'individuare contenuto e fondamento costituzionale del diritto di cronaca, dal provvedere il suo ingresso nell'ordinamento penale in funzione scriminante attraverso la clausola dell'art. 51 cod. pen. e quindi, *a fortiori*, dal contemplare un'applicazione in forma putativa ex art. 59, cpv. 2, cod. pen., non è certamente da sottovalutare. Nondimeno, ostacoli difficilmente superabili si frappongono all'accoglimento del principio affermato dalla sentenza in parola: l'evocata esistenza dell'esimente cui qui si fa riferimento, per quanto sorretta da apprezzabili intenti di giustizia sostanziale, non trova appiglio alcuno sul terreno del diritto positivo ed è destinata a valere come mera aspirazione *de iure condendo*⁸. Con ciò peraltro non si vuole escludere la rilevanza, nella valutazione della condotta dell'agente da parte dell'ordinamento, dell'uso legittimo delle fonti d'informazione, ma soltanto negare che sul piano normativo questo possa venire in considerazione attraverso la configurazione — possibile, *de iure condito*, solo a patto di ammettere che le cause di giustificazione possano scaturire anche da fonti diverse dalla legge penale — di un'autonoma scriminante.

⁸ Cfr., VASSALLI, *op. ult. cit.*, c. 1189 e ss.; MANNA, *op. ult. cit.*, p. 778 e ss.

⁹ In questa direzione, Cass. pen. Sez. VI, 11 novembre 1975, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, p. 576, n. 673, con nota di ALBAMONTE, *Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore a mezzo stampa, con particolare riguardo alla putatività*, nonché Cass. pen., Sez. VI, 9 gennaio 1978, in *Giust. pen.*, 1978, II, 425, 450; *contra*, nel senso di ammettere l'esercizio putativo del diritto di cronaca, Cass. pen., Sez. I, 4 giugno 1965, in *Giust. pen.*, 1966, II, 18; Trib. Torino, 14 ottobre 1981, in *Giur. merito*, 1983, II, 1005, con nota di FERRANTE, *Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca*.

Tale uso invece avrà rilievo, sotto il profilo soggettivo, quando l'attendibilità delle fonti da cui promana la notizia abbia ingenerato nell'agente l'erronea convinzione della veridicità degli addebiti riportati, ossia la supposizione di esistenza di condizioni di fatto — in realtà insussistenti — in costanza delle quali questi potrebbe legittimamente esercitare il proprio diritto d'informare; nel suo contenuto è da ricomprendersi altresì la diffusione di fatti lesivi dell'altrui reputazione, per via dell'efficacia scriminante spiegata dall'art. 51 cod. pen. Ne discende che un'indagine sulla rilevanza delle fonti d'informazione, nell'ipotesi che il fatto attribuito non risulti conforme al vero, non potrà essere condotta né sul terreno dell'esimente dell'esercizio del diritto, perché per l'operatività dell'art. 51 cod. pen. si chiede che gli elementi previsti dalla norma autorizzatrice siano presenti e non semplicemente opinati, né su quello, *de iure condito* impraticabile, dell'esistenza di un'autonoma scriminante, ma dovrà viceversa riportarsi nell'ambito applicativo della scriminante putativa, efficiente, ex art. 59, cpv. 2, cod. pen., da escludere il dolo e nel caso di specie, essendo il reato di diffamazione contemplato nella sola forma dolosa, la stessa perseguibilità penale del fatto.

3. Si tocca qui il nodo centrale dell'intera questione, quello inerente alla rilevanza dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, ed è quindi necessario, sciogliendo la riserva formulata in chiusura del par. 2, dar conto degli orientamenti espressi in materia. Proprio su questo terreno è più sensibile lo scarto fra le posizioni sulle quali da tempo si è attestata la giurisprudenza e le conclusioni alle quali è pervenuta l'elaborazione dottrinale: la giurisprudenza prevalente⁹, nega la configurabilità dell'esimente putativa di cui all'art. 59, cpv. 2, cod. pen., in relazione al diritto di cronaca e, in generale, all'attività propalatrice di fatti lesivi dell'altrui reputazione, perché ritiene che l'uno e l'altra postulino necessariamente l'obiettivo veridicità e non la mera verosimiglianza dei fatti esposti; in assenza di questo requisito, si verserebbe comunque al di fuori dell'ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, a nulla rilevando lo stato soggettivo

vo dell'agente circa l'opinata esistenza degli elementi costitutivi del medesimo. A queste argomentazioni la dottrina dominante¹⁰, incline ad ammettere l'esercizio putativo del diritto di cronaca, replica fondandosi su un ragionamento sillogistico¹¹: atteso che per il disposto dell'art. 59, cpv. 2, cod. pen., le cause di esclusione del reato, di cui l'agente supponga erroneamente l'esistenza, sono sempre valutate a suo favore; che, d'altra parte, fra queste deve includersi anche il diritto di cronaca, in quanto il suo esercizio opera con efficacia scriminante perché riportabile al paradigma dell'art. 51 cod. pen., da queste premesse si deduce che anche l'erroneo convincimento del soggetto di trovarsi in condizioni di fatto in presenza delle quali la divulgazione di notizie risulterebbe non punibile per la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., è riconducibile allo schema dell'art. 59, cpv. 2, cod. pen. Unica precisazione da farsi al riguardo è che tale errore, per poter essere efficiente ed escludere il dolo a norma del summenzionato art. 59 cod. pen., dovrà vertere sui presupposti di fatto di cui è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca, non già sul contenuto ovvero sulla portata del diritto attribuito dalla norma autorizzatrice, che in questo caso saremmo nel campo dell'errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dall'art. 5 cod. pen.¹² Quanto alle fonti, dalle quali l'agente ha preso cognizione delle notizie divulgate, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza degli estremi necessari per la ricorrenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca nel caso che il fatto riportato promani da una fonte ufficiale, nella fattispecie da un organo pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni¹³. Quando, invece, la notizia scaturisca da una fonte che non rientri nel novero — novero che gli interpreti tendono sempre più a restringere, se è vero che una recente pronuncia ha escluso dal medesimo anche i notiziari diffusi dal servizio pubblico¹⁴ — di quelle qualificate da presunzione di veridicità, l'agente dovrà provare, secondo la giurisprudenza, di aver effettuato tutti i controlli idonei ad accertare l'autentico fondamento della notizia; solo allorché abbia compiuto tutti gli ulteriori atti necessari al fine di appurare la verità del fatto poi propala-

to, sicché nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essergli mosso, e nondimeno si sia ingenerata nell'agente l'erronea persuasione della veridicità della notizia, questi potrà, secondo la giurisprudenza, invocare l'applicazione della scriminante putativa ex art. 59, cpv. 2, cod. pen. Il che equivale a dire che soltanto l'errore incolpevole potrà dar luogo all'applicazione della summenzionata disposizione.

4. Una volta delineati i tratti salienti dell'orientamento giurisprudenziale dominante in materia di rapporti fra delitto di diffamazione e scriminante dell'esercizio di diritto di cronaca, riguardata sotto lo specifico profilo della putatività, occorre formulare alcuni rilievi critici.

Le ragioni per le quali gli interpreti hanno ampliato la sfera di applicazione dell'art. 595 cod. pen., fino a ricomprendervi fattispecie, come quelle caratterizzate dall'erronea persuasione della verità dei fatti riferiti inoculata nell'agente da fonti — per quanto non circondate da presunzione di veridicità — comunque serie e credibili, che risulterebbero correttamente ascrivibili al contesto dell'art. 59, cpv. 2, cod. pen., vanno individuate, a nostro sommo avviso, nella stessa costruzione dell'elemento soggettivo nel reato di diffamazione. Per la sua sussistenza nella forma dolosa (la sola contemplata), il legislatore penale non ha postulato la ricorrenza di un dolo

¹⁰ Ammettono l'esercizio putativo del diritto di cronaca, fondandosi espressamente sul metodo sillogistico, NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e « verità putativa »*, nota a Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 1981, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, p. 1094, 691, in particolare p. 1104; CORRIAS-LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 174; in senso conforme altresì MANNA, *op. ult. cit.*, p. 782; ALBAMONTE, *op. ult. cit.*, p. 597; contra RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1966, p. 53 e ss.

¹¹ Fanno espresso riferimento al metodo sillogistico, NAPOLEONI, *op. ult. cit.*, p. 1104; CORRIAS-LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 174.

¹² Cfr., CARACCIOLI, *L'esercizio del diritto*, Milano, 1965; M. LEONE, *L'esimente dell'esercizio di un diritto*, Napoli, 1970; LANZI, *La scriminante dell'art. 51 cod. pen. e le libertà costituzionali*, Milano, 1983. V. anche ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 1980, VIII ed., p. 350 e ss.; MANTOVANI, *Dir. pen.*, Padova, 1980, p. 316 e ss.

¹³ Così Trib. Arezzo 14 aprile 1959, in *Giur. Toscana*, 1959, p. 599.

¹⁴ Ci si riferisce a Cass. pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, cit.

specifico, la presenza cioè del c.d. *animus diffamandi*, ma si è limitato a richiedere l'esistenza di un dolo generico, consistente nella consapevolezza del carattere lesivo del fatto posto in essere. In conseguenza di questa impostazione, l'errore di fatto circa l'esistenza di una causa di giustificazione era perfettamente suscettibile, in forza del combinato disposto degli artt. 47, comma 1 e 59, cpv. 2, cod. pen., di elidere il dolo, incidendo sul momento conoscitivo del medesimo. Senonché la prassi giurisprudenziale, ispirata da finalità di difesa sociale e fors'anche conscia dell'inadeguatezza degli strumenti posti dall'ordinamento civilistico a tutela dell'onore, si è orientata, nel costruire l'elemento soggettivo del delitto in parola, ben al di sotto della soglia minima indicata per il dolo generico. Ne è scaturita una tendenza volta a privilegiare, nella ricostruzione della figura criminosa, gli aspetti materiali della condotta a scapito degli strumenti soggettivi in senso stretto; ad oggettivizzare le componenti soggettive della fattispecie, identificandole in comportamenti di per sé sintomatici (come l'uso di espressioni offensive), in quanto rivelatori dello stato psicologico sottostante, e dispensando quindi il giudice dalla prova dell'atteggiarsi in forma dolosa della volontà dell'agente; a ridurre al minimo, a fronte di una fattispecie tutta imperniata sugli elementi oggettivi del reato, nei quali è insita una presunzione di dolo, l'incidenza dello stato soggettivo dell'agente nella valutazione del fatto. Attraverso questo procedimento, che mira a sostituire all'indagine sulla volontà del soggetto la valorizzazione di indici oggettivi (quelli della condotta) che consentano per la propria significatività di prescindere, si perviene ad una sostanziale restaurazione della figura del *dolus in re ipsa*¹⁵, inconciliabile, ancor prima che con la coscienza giuridica contemporanea, con il principio costituzionale della responsabilità personale. D'altra parte solo in questo modo si può spiegare la compressione della

componente soggettiva dell'illecito operata da quelle pronunce che, negando l'ammissibilità dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, vengono altresì ad escludere l'idoneità, idoneità che deriva da una coerente applicazione dei principi generali, dell'errore ex art. 59, cpv. 2, cod. pen., ad elidere il dolo nel delitto di diffamazione. Non ci sembra che possa valere a dare una giustificazione all'indirizzo giurisprudenziale menzionato l'argomentazione da taluno addotta, secondo la quale l'agente che abbia diffuso una notizia astrattamente lesiva dell'altrui reputazione, convinto della sua veridicità e quindi di esercitare il proprio diritto d'informare, senza peraltro aver eseguito tutti i necessari accertamenti al fine di verificare l'attendibilità della fonte cui ha attinto, verserebbe pur sempre in dolo eventuale, perché accetterebbe comunque il rischio che il fatto propalato sia falso e quello, immediatamente connesso, di cagionare la violazione del bene protetto dall'art. 595 cod. pen. La ragione per la quale questo tentativo di convalidare le posizioni assunte sul punto dalla giurisprudenza dominante — e segnatamente dalla Cassazione — non ci pare appagante, consiste nelle differenze che nell'atteggiarsi della volontà dell'agente ricorrono fra dolo eventuale ed erronea opinione di operatività di una scriminante ex art. 59, cpv. 2, differenze che rendono le due ipotesi fra loro in conflitto irriducibile: il dolo eventuale presuppone, da parte dell'agente, la convinzione o quantomeno il dubbio dell'avverarsi dell'evento lesivo — nella fattispecie costituito dalla menomazione della reputazione altrui — e la conseguente accettazione del suo verificarsi¹⁷; l'errore sulla scriminante, di cui all'art. 59, cpv. 2, cod. pen., postula viceversa la convinzione della sua esistenza — che nel caso *de quo* si sostanzia nell'opinata verità dei fatti narrati — ed esclude, quindi, in radice che il soggetto possa rappresentarsi l'offesa al bene incarnato nell'art. 595 cod. pen., come conseguenza, sia pure eventuale di una propria azione che ritiene scriminata: *ergo* è superflua ogni indagine sulla volizione dell'evento lesivo (offesa dell'altrui reputazione), perché del dolo difetta il momento conoscitivo. Si potrà obiettare che questa distinzione, così netta ed inequivoca in astratto, diviene

¹⁵ Sul tema del *dolus in re ipsa*, con particolare riguardo alla possibilità di constatarne la ricorrenza nei delitti d'ingiuria e diffamazione, BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960, p. 17 e ss.

¹⁶ MANNA, *op. ult. cit.*, p. 783.

¹⁷ Cfr., MANTOVANI, *Dir. pen.*, Padova, 1980, p. 280 e ss.

alquanto sfumata e non suscettibile di fungere da nitido parametro quando si scenda sul terreno concreto dell'accertamento dello stato psicologico dell'agente e delle connesse esigenze probatorie. Non di meno, anche nel rapporto fra diffamazione e supposto esercizio del diritto d'informare, saranno utilizzabili i normali criteri sui quali si basa la ricostruzione della volontà dell'agente: occorrerà quindi rifarsi alle modalità di estrinsecazione del comportamento posto in essere. Così, tanto l'adozione di formule dubitative — individuabili in espressioni sintomatiche al riguardo quali « pare che », « si dice », ecc. — nell'espone fatti astrattamente lesivi della reputazione altrui e, come tali, diffamatori, quanto l'attribuzione ad una persona di addebiti del medesimo genere in forma alternativa (non importa se il carattere diffamatorio sia proprio di uno solo di essi o sia comune ad entrambi)¹⁸, precluderanno l'applicazione dell'art. 59, cpv. 2; infatti, le modalità di propalazione delle notizie sono tali da escludere che si sia ingenerato in chi informa un autentico convincimento della verità dei fatti riferiti, che renda valutabile a suo favore la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in virtù dell'equiparazione fra putativo e reale operata dall'art. 59, cpv. 2, cod. pen. D'altra parte, per poter inquadrare la diffusione di notizie con i caratteri sopra precisati nel paradigma della predetta norma, l'agente, al fine di provare il proprio convincimento circa la veridicità della notizia riportata, avrà l'onere di allegare la fonte cui l'ha attinta; e quando l'addebito propalato — che poi è risultato non conforme al vero — trovi riscontro effettivo e compiuto nella fonte indicata, chi lo ha riferito potrà invocare l'errore efficace, ex art. 59, cpv. 2, cod. pen., ad escludere il dolo, indipendentemente da ogni indagine sulla qualificazione colpevole o incolpevole dell'errore stesso. Quest'ultimo accertamento in ordine all'errore, necessario allorché la norma incriminatrice preveda, accanto alla fattispecie dolosa, anche quella colposa — alla quale può quindi essere ricondotto l'errore determinato da colpa ai sensi dell'ultima parte dell'art. 59, cpv. 2, cod. pen. — non è pertinente rispetto all'analisi del rapporto fra diffamazione ed esercizio putativo dello *ius*

narrandi, posto che il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. è previsto nella sola forma dolosa. Ne discende che ogni specie di errore, e di conseguenza ogni affidamento incauto nell'attendibilità della fonte d'informazione, anche se colposo, farà venir meno il dolo e, insieme, la perseguibilità penale del fatto.

Una volta rimarcate le incongruenze sistematiche in cui incorre, a nostro avviso, la giurisprudenza dominante, sostanziatisi fra l'altro, come ora accennato, in una non corretta trasposizione, nel campo della distinzione fra errore efficace o meno ad escludere il dolo, dei criteri che sono viceversa utilizzabili solo al fine di differenziare l'errore incolpevole da quello colpevole, resta da chiarire la ragione per la quale gli organi giudicanti, ed in particolare la Cassazione, si siano attestati su queste posizioni. La principale motivazione di fondo sembra potersi individuare, con palmare evidenza, nella mancata previsione, da parte del legislatore penale, della diffamazione in forma colposa: ciò comporta che, facendo applicazione rigorosa dei principi in materia di errore testé esaminati, si dovrebbe negare l'assoggettabilità a sanzione penale della diffusione d'informazioni in sé lesive dell'onore e della reputazione della persona, in base alla sola prova, da parte dell'agente, dell'esistenza della fonte dalla quale le ha ricavate e sufficiente, in quanto tale, a fondare una convinzione di veridicità che valga scriminarlo. Una prospettiva di tal genere rischierebbe di svuotare di qualsiasi significato la tutela accordata dall'ordinamento, mediante una norma di rango costituzionale quale l'art. 2 Cost., a diritti inviolabili della persona umana, quali quelli all'onore e alla reputazione, proprio in un'epoca, quell'attuale, in cui l'incontrollata dilatazione della sfera d'influenza propria dei *mass media* comporta l'amplificazione degli effetti lesivi derivanti dalla violazione di detti beni. Al tentativo di far confluire nella previsione dell'art. 595 cod. pen., insieme ai fatti tipici dolosi, anche fatti colposi che viceversa ne esulerebbero, la giurisprudenza prevalente è sospinta altresì dalla presunta inidoneità degli strumenti civilistici attivabili a tutela

¹⁸ Cass. pen. 21 aprile 1982, in *Giust. pen.*, 1983, I, 389.

dell'onore e della reputazione ad operare efficacemente, in funzione preventiva e sanzionatoria, avverso le violazioni colpose dei medesimi. Una configurazione della diffamazione, quale quella prevista dagli ordinamenti di *common law*¹⁹, in termini d'illecito civile, nel cui schema avrebbero peraltro accesso riflessi spiccatamente penalistici in ordine alla determinazione dell'elemento soggettivo²⁰, viene guardata con estrema diffidenza: le norme dell'ordinamento civile italiano sulla responsabilità da fatto illecito, opporrebbero ostacoli insormontabili all'intento di dotare di una tutela civilistica realmente efficiente i beni dell'onore e della reputazione. Tali ostacoli sono rinvenuti essenzialmente, sotto il profilo dell'inquadrabilità nello schema generale dell'illecito civile delle ipotesi di diffamazione colposa derivanti da errore rilevante ex art. 59, cpv. 2, cod. pen., nelle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ.: la prima norma, pur informandosi al principio di atipicità nella costruzione dell'illecito, restringerebbe l'area della risarcibilità alle sole lesioni di diritti suscettibili di valutazione economica, il che equivale a dire, secondo quanto fatto proprio all'indirizzo risalente della giurisprudenza, che i pregiudizi arrecati a beni inviolabili della persona sarebbero risarcibili, in quanto ascrivibili alla fattispecie dell'art. 2043, soltanto quando costituiscono danni patrimoniali in senso stretto²¹.

Ne consegue che, poiché il danno cagionato dall'attività diffamatoria — al pari dei pregiudizi inferti agli altri diritti della personalità, sul cui contenuto e limiti correlativi regnava profonda incer-

tezza — non era ritenuto suscettibile, almeno in via diretta, di quantificazione economica, se ne deduceva la necessità di ricomprenderlo nel quadro dei danni non patrimoniali e, pertanto, nell'ambito di operatività dell'art. 2059 cod. civ. Quest'ultima disposizione, statuendo la risarcibilità del danno non patrimoniale²², limitatamente ai casi previsti dalla legge, evocava problemi ancora maggiori all'inserimento, nel suo contesto, della lesione alla reputazione altrui prodotta da chi, sulla base dell'attendibilità della fonte da cui l'aveva estratto, aveva poi propalato l'addebito; secondo la lettura che viene prevalentemente offerta dell'art. 2059 cod. civ., i « casi determinati dalla legge » nei quali si potrebbe procedere alla riparazione del pregiudizio non patrimoniale arrecato dall'illecito, sarebbero soltanto quelli nei quali l'illecito medesimo integra gli estremi del reato. *Ergo*, poiché la diffamazione colposa non è prevista dalla legge penale come reato, il danno non patrimoniale cagionato da essa non potrebbe certo farsi rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2059 cod. civ.

Ferme restando queste difficoltà testuali nell'individuazione di validi strumenti di tutela civilistica nei confronti dei beni dell'onore e della reputazione, realmente efficienti a salvaguardarli dall'errore colposo che si concreti in una loro lesione, ci sembra che, al fine di superarle, la dottrina civilistica che si è occupata del problema abbia indicato strade più persuasive e confacenti alla realtà normative rispetto a quelle percorse dalla giurisprudenza penalistica, e segnatamente da quella della Cassazione, tendenzialmente orientata verso un'incongrua estensione dell'area applicativa dell'art. 595 cod. pen. ed una correlativa compressione di quella dell'art. 59, cpv. 2, cod. pen.

6. Queste soluzioni, pur diversificandosi fra loro in misura davvero sensibile per impostazioni di metodo ed argomentazioni che ne rappresentano il portato ultimo, sono fra loro saldate dal comune intento di svincolare la riparazione del danno non patrimoniale dalle strettorie connesse all'accoglimento in materia, da parte del nostro ordinamento, del sistema restrittivo²³, mediante la codificazione dell'art. 2059 cod. civ. Per conseguire

¹⁹ Sul tema, con particolare riguardo agli aspetti comparatistici, v. l'interessante volume di ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 181 e ss.

²⁰ Sulla necessaria ricorrenza dell'*actual malice*, richiesta dalla sentenza della Corte Suprema, *New York Times c. Sullivan*, 1964, v. ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 168 e ss. e, in particolare, p. 182 e ss.

²¹ Su queste linee di tendenza della giurisprudenza, v. BESSONE e FERRANDO, voce *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XX-XIII, Milano, 1982, p. 202.

²² Per un'analisi del dato testuale e la possibilità di una diversa lettura, v. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 310 e ss.

²³ Sulla scelta del sistema restrittivo, con specifico riguardo agli aspetti comparatistici, BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 198 ss.

re questo obiettivo, i contributi della dottrina tradizionale puntavano ad una sostanziale erosione dell'area del danno non patrimoniale contemplato dall'art. 2059 cod. civ. Questo risultato poteva ottenersi dando di detta norma un'interpretazione marcatamente riduttiva, ovvero, indirettamente, ampliando il numero di casi riconducibili allo schema del danno patrimoniale, che si riteneva essere l'unico rilevante nella prospettiva dell'art. 2043 cod. civ.

Punto di partenza di entrambe le posizioni era la scissione, al fine della determinazione del carattere del danno, della qualità del diritto o dell'interesse leso, dalla natura delle conseguenze che ne sono derivate. A questo soltanto si deve fare riferimento in sede di accertamento dell'idoneità del pregiudizio inferito a formare oggetto di valutazione economica. Per tale via si era ritenuto²⁴ che, malgrado la formula impiegata dall'art. 2059 cod. civ., questo disciplinasse la risarcibilità in materia di soli « danni morali » in senso stretto, ossia in relazione alle conseguenze di ordine morale, di percezione esclusivamente soggettiva e perciò insuscettibile di essere ricondotte a parametri di valutazione oggettiva (dove il carattere eccezionale della risarcibilità, ammessa nei soli casi previsti dalla legge), derivanti dall'illecito. In sostanza, il danno contemplato dall'art. 2059 cod. civ., si deve identificare con le sofferenze psico-fisiche determinate dall'illecito, segnatamente individuabili nei riflessi soggettivi (dolore, angoscia, patema d'animo), che da questo discendono: tutte le altre ipotesi di lesione di diritti o interessi, siano o meno questi di natura patrimoniale, le quali non diano luogo a conseguenze del tipo predetto, sarebbero da ritenere inglobate nella previsione dell'art. 2043 cod. civ., che ne statuisce la risarcibilità. Contro questa interpretazione restrittiva dell'art. 2059 cod. civ., alla quale si è opposta anche la Corte Costituzionale²⁵, si obietta²⁶, che quella di danno patrimoniale sarebbe categoria ben più ampia, potendo l'art. 2059 cod. civ. definirsi, in termini negativi, come la clausola generale che ricomprende tutti gli illeciti che non arrecano pregiudizio ad un interesse economicamente apprezzabile. Questa costruzione, di per sé atta a ridurre pericolosamente l'area del danno risarcibile

per effetto delle limitazioni contenute nell'art. 2059 cod. civ., viene temperata, in ossequio alla surriferita distinzione fra qualità dell'interesse leso e natura delle conseguenze che da tale lesione discendono, dalla precisazione che è comunque a queste ultime che ci si deve rifare per verificare la patrimonialità o meno del pregiudizio cagionato. Si è così patrocinato il riconoscimento di una specifica figura di danno, il c.d. « danno patrimoniale indiretto », espressione con la quale si vuole ellitticamente indicare un pregiudizio che incide su di un interesse non patrimoniale (come avviene nelle lesioni di diritti della personalità), ma nondimeno idoneo a produrre precise ripercussioni sulla sfera economica del soggetto leso.

A fronte di questi tentativi, diretti a sottrarre illeciti incidenti su interessi non patrimoniali allo schema dell'art. 2059 cod. civ. e alle anguste limitazioni che ne comprimono l'applicazione, si segnala una recente inversione di tendenza²⁷, volta viceversa ad allargare l'ambito di operatività di questa disposizione rimuovendo l'ostacolo testuale che ne condiziona l'efficacia. Tale è, nella struttura della norma in esame, la locuzione « solo nei casi determinati dalla legge », che il legislatore ha impiegato per delimitare le possibilità di riparazione del danno non patrimoniale ammesse nel nostro ordinamento. Sul punto si osserva²⁸, che le restrizioni derivano non già dal dato testuale, quanto dall'esegesi

²⁴ Così SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, pp. 279 e 282 e ss. Su questa tesi, v. altresì DE CUPIS, *Il diritto alla salute tra Cassazione e Corte Costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 535, in riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, 26 luglio 1979, n. 88 e 26 luglio 1979, n. 87; BESSONE-FERRANDO, *op. ult. cit.*, p. 203 e ss.; ZENO-ZENOVICH, *op. ult. cit.*, p. 313 e ss.

²⁵ Attraverso la pronuncia del 26 luglio 1979, n. 87, con la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ma vedi ora la recentissima C. Cost. 184/86 in questa *Rivista*, 1986, 825.

²⁶ DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, III, ed. Milano, 1979, I, p. 61 e ss.; dello stesso Autore v. altresì *Il diritto alla salute tra Cassazione e Corte Costituzionale*, cit., p. 535; nella stessa direzione TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, p. 163. Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinali in materia, v. DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 357 e ss.

²⁷ BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 309 e ss.

²⁸ BONILINI, *ibidem*, p. 311.

che di questo dato è stata proposta dall'opinione prevalente: ritenendo che tale locuzione alludesse ai soli casi espressamente previsti dalla legge, si è dedotto che l'assegnazione di una somma di danaro a titolo di riparazione del pregiudizio non patrimoniale possa aver luogo soltanto nel ristretto novero d'ipotesi in cui la legge prevede in modo esplicito questa obbligazione a carico dell'autore dell'illecito; di qui la tendenza ad ammettere questa forma di riparazione nei casi indicati dagli artt. 185 cod. pen., 89 cod. proc. civ. e 596 cod. pen. — i soli nei quali la legge espressamente la concede — e la conseguente insoddisfazione per la manifesta insufficienza ed inadeguatezza della tutela delle posizioni non patrimoniali apprestata dall'art. 2059 cod. civ. alla stregua dell'interpretazione data. Da questa situazione di *impasse* si può uscire, giusta l'orientamento qui illustrato, solo a patto di attribuire alla summenzionata locuzione contenuta nell'art. 2059 cod. civ. un diverso significato²⁹; a condizione, cioè, d'intendere la formula « solo nei casi determinati dalla legge » in un'accezione che, coerentemente ad una differente interpretazione logico-sistematica, si vuole decisamente più ampia. Essa abbraccerebbe tutte le ipotesi in cui la legge, pur senza disporre espressamente la riparazione del danno non patrimoniale, statuisce genericamente il risarcimento del danno, quando o dalla qualità dell'interesse protetto dalla norma violata, o quantomeno dalla tipologia delle conseguenze che dalla lesione di questo derivano, debba inferirsi l'esistenza di posizioni non patrimoniali — non importa se presenti in via esclusiva o meramente secondaria — dalla cui reintegrazione non si potrebbe comunque prescindere in sede di riparazione. Disposizioni munite dei predetti caratteri possono rinvenirsi negli artt. 7, 9 e 10 cod. civ., con riferimento alla tutela di aspetti della personalità e nell'art. 2600 cod. civ. in tema di concorrenza sleale³⁰.

7. Senza addentrarci ulteriormente nel merito delle varie prospettazioni sviluppate per ovviare alla carenza nel nostro ordinamento di validi e nitidi strumenti di tutela civilistica dei diritti della personalità, ci pare, per tornare al problema della diffamazione colposa che qui interessa, che al soggetto leso non sia affatto preclusa la possibilità di ottenere, anche in assenza della reazione penale, la riparazione del torto subito. Quando anche si aderisca all'opinione secondo la quale la clausola generale dell'art. 2043 cod. civ. contemplerebbe i soli danni patrimoniali, non risulterà in alcun modo infirmata la conclusione circa la risarcibilità sulla base di detta norma, della menomazione inferta al soggetto da un illecito lesivo della sua reputazione. Il prestigio, di cui gode fra i consociati la persona cui l'addebito è attribuito, ne sarà intaccato. La diminuzione della stima, nell'ambiente sociale in cui vive, sarà comunque suscettibile di riflessi negativi sulle possibilità del soggetto d'instaurare rapporti con altri membri della propria comunità e verrà pertanto ad incidere, sia pure mediamente, su una componente importante dell'attività produttiva di reddito³¹.

Anche laddove s'intendesse esprimere un'opzione verso la tesi da ultimo enunciata, in forza della quale l'art. 2059 cod. civ. statuirebbe la risarcibilità non dei soli danni non patrimoniali derivanti da reato, ma altresì di quelli cagionati dalla violazione degli artt. 7, 9 e 10 cod. civ., l'interesse dell'individuo alla preservazione della propria reputazione da attacchi lesivi troverebbe adeguata protezione. Specie, infatti, se si segue l'impostazione³² — in verità abbastanza isolata in dottrina³³ — che identifica nella tutela del diritto al nome ex art. 7 cod. civ. il momento assorbente e riassuntivo della tutela indirizzata a coprire tutto il complesso di valori intellettuali, morali e sociali facenti capo al singolo, è chiaro che neppure le forme di lesione colposa della reputazione altrui potrebbero sfuggire alla previsione dell'art. 7 cod. civ. Quand'anche l'illecito non si atteggiasse in forma dolosa, in quanto l'agente fosse convinto della veridicità dell'addebito propalato, e non fosse pertanto riportabile allo schema dell'art. 595 cod. pen., la vittima di tale diffamazione colposa potrebbe pur sempre invocare l'applica-

²⁹ BONILINI, *ibidem*, p. 313.

³⁰ BONILINI, *ibidem*, p. 349 e ss. e 357 e ss.

³¹ Cfr., ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 307.

³² CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 249.

³³ *Contra*, ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, pp. 155-156.

zione dell'art. 7 cod. civ.; la norma sul diritto al nome, intesa nel senso ora visto come clausola generale di tutela dei diritti della persona, conterrebbe il principio della risarcibilità dei pregiudizi arrecati ai medesimi, senza peraltro fare alcuna distinzione in ordine all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell'illecito e, correlativamente, per l'assoggettamento del responsabile alla sanzione ivi indicata.

A prescindere da quest'ultima posizione, che mira ad affrancarsi dagli sbarramenti posti dall'art. 2059 cod. civ. alla riparazione del danno non patrimoniale mediante un'enfaticizzazione artificiosa dell'art. 7 cod. civ., fatto così assurgere a strumento generale di tutela attivabile a protezione di tutti indistintamente i diritti della personalità — in contrasto con quella che è l'autentica e più ristretta sfera di applicazione di questa norma —, ci sembra che la soluzione dei quesiti evocati in tema di riparazione del pregiudizio non patrimoniale non collegato a reato vada ricercata altrove. Ossia, ancora una volta, nell'art. 2043 cod. civ.; e, più precisamente, in una lettura di questa disposizione informata al penetrante processo di « depatrimonializzazione » del diritto privato che non solo la dottrina³⁴, ma anche la giurisprudenza si sforzano di portare avanti. In una prospettiva di tal genere, volta a rimuovere il radicato pregiudizio secondo il quale soltanto il danno monetizzabile in via oggettiva sarebbe rilevante nel quadro dell'art. 2043 e, come tale, l'unico che potrebbe giustificare l'assegnazione di una somma di danaro a titolo di riparazione, si riuscirebbe ad apprezzare meglio quello che è il connotato realmente saliente e decisivo che qualifica il danno da illecito: il suo carattere « ingiusto », di fatto *contra ius*. Questo elemento, che è il solo emergente dalla lettura dell'art. 2043 cod. civ., consente a pieno diritto di ricomprendere nella categoria dei fatti illeciti altresì lesioni di diritti della personalità, come nella fattispecie la diffamazione colposa, ancorché l'interesse leso non sia suscettibile di valutazione economica e non lo siano nemmeno le conseguenze che tale lesione ha generato. Si tratta pur sempre di un fatto *contra ius*, « ingiusto » in quanto offende diritti, quali quello all'onore ed alla reputazione, che trovano

fondamento e garanzia nell'art. 2 Cost. Da ciò scaturisce l'esigenza di ascrivere al raggio di operatività dell'art. 2043 cod. civ. non i soli pregiudizi patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali. A questa conclusione si potrà obiettare che in tal modo si viene a svuotare di qualsiasi significato la disposizione dettata in materia di danni non patrimoniali dall'art. 2059 cod. civ., facendone un'inutile e fuorviante pleonasma. Sicché appare perfettamente condivisibile l'auspicio, autorevolmente sostenuto³⁵, di un'abrogazione dell'art. 2059. Si tratta di una norma che, ispirata ad un principio restrittivo nella riparazione del danno, costituisce inevitabilmente fonte di discrasia in seno ad un'ordinamento informato all'opposto criterio fissato dall'art. 2043 cod. civ., al quale deve riconoscersi valenza generale, che statuisce la riparazione di qualsiasi pregiudizio ingiustamente — *id est, contra ius* — arrecato, indipendentemente dalla possibilità o meno di quantificarne l'entità in termini monetari. Né vale a confutare la tesi ora esposta l'osservazione che il legislatore, nel prevedere all'art. 2043 a carico di chi cagiona un danno ingiusto l'obbligo di risarcimento, avrebbe impiegato questo termine in senso rigorosamente tecnico, alludendo quindi alle sole ipotesi di reintegrazione di pregiudizi suscettibili di valutazione oggettiva. Non si spiega infatti come mai il legislatore, ove avesse voluto fare dell'espressione « risarcimento » di cui all'art. 2043 un uso strettamente tecnico, ne avrebbe poi fatto, immediatamente dopo, all'art. 2059, un uso certamente atecnico, atteso che nell'ambito di applicazione di tale ultima disposizione rientrano situazioni che non sono sicuramente suscettibili di essere valutate sulla base di parametri oggettivi.

Alla luce delle considerazioni così svolte, ci sembra debba inferirsi l'esistenza — nel quadro generale dello sforzo compiuto dall'elaborazione dottrinale allo scopo di allargare l'area della risar-

³⁴ Cfr., BESSONE-FERRANDO, *op. ult. cit.*, in particolare p. 200 e ss.

³⁵ DE CUPIS, *Il diritto alla salute tra Cassazione e Corte Costituzionale*, cit., p. 537.

cibilità, con specifico riferimento alle lesioni dei diritti inviolabili della personalità — di efficienti strumenti di tutela civilistica dell'onore e della reputazione, da attuarsi nell'ambito dei principi sulla responsabilità aquiliana. L'efficacia delle forme di protezione in tal modo approntate in sede civile fa sì che nell'ipotesi in cui il fatto materiale, nel caso *de quo* quello diffamatorio, ricada tanto nella previsione dell'illecito penale quanto in quella dell'illecito civile, risulti comunque preferibile per il soggetto leso l'esercizio dell'azione di danni; infatti, com'è stato autorevolmente sottolineato³⁶, questa può aggredire direttamente il patrimonio dell'autore dell'illecito, non è subordinata al breve termine di proposizione della querela e garantisce una tutela insuscettibile di essere vanificata da provvedimenti di clemenza.

8. Anche sotto il profilo del grado di responsabilità richiesto per la sussistenza dell'illecito, i canoni fissati dall'art. 2043 cod. civ. assicurano un'efficace protezione alla posizione della persona pregiudicata nella propria reputazione dalla divulgazione di fatti non veridici a lei attribuiti; ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del fatto *contra ius*, i principi generali in materia di responsabilità aquiliana si limitano ad esigere la semplice colpa, il che, nel caso di specie dell'illecito qui esaminato, si traduce nel riscontro della negligenza dell'agente nel vaglio delle fonti d'informazione, ossia nella prova — che l'attore, parte lesa, dovrà fornire — della mancata esecuzione di quei penetranti controlli sulla loro effettiva attendibilità che l'idoneità delle notizie diffuse ad offendere l'altrui reputazione impone a chi le propala. Prova che, alla stregua dei principi sulla responsabilità extracontrattuale accolti nel nostro ordinamento, risulterà agevole, a fronte del carattere di vera e propria *probatio diabolica* che attualmente è immanente all'accertamento dell'elemento soggettivo di tale specie d'illecito nel sistema americano. Qui la

Corte Suprema, argomentando dalla libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dal 1° Emendamento alla Costituzione e sottolineando la funzione assolutamente privilegiata nell'instaurazione di un rapporto democratico fra cittadino e Stato, mediante la possibilità concessa al primo di esprimersi con la maggiore libertà in ordine alla gestione degli affari pubblici, ha ristretto in margini molto angusti l'azione della *law of defamation* in relazione agli addebiti lesivi attribuiti a « pubblici funzionari » e a « personaggi pubblici »³⁷ (categoria sulla cui determinazione ed estensione dominano oscillazioni ed incertezze nella giurisprudenza). Per la configurabilità dell'illecito diffamatorio, nella costruzione del cui elemento soggettivo vengono mutuati aspetti prettamente penalistici, in questi casi occorrerebbe la prova dell'*actual malice*, cioè l'accertamento nell'agente della consapevolezza della falsità dell'addebito, ovvero della considerata noncuranza circa la veridicità o falsità dell'addebito stesso³⁸. Coloro che viceversa andranno qualificati come « persone private », dovranno provare la sussistenza dell'*actual malice* soltanto quando intendano conseguire un risarcimento esemplare; negli altri casi, sarà dato loro ottenere un accertamento di responsabilità, che riconosca il loro diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, provati, su basi meno rigorose, purché non informate a criteri di responsabilità oggettiva³⁹. Questo breve sguardo comparatistico è sufficiente peraltro a mettere in luce, in tema di diffamazione, l'evoluzione di un sistema, quello americano, permeato da un evidente favore nei confronti dell'attività esercitata dai *mass media* e da una correlativa tendenza al sacrificio del soggetto passivo dell'illecito diffamatorio (manifestamente penalizzato sotto il profilo probatorio); consente altresì d'intravedere la maggior efficacia delle soluzioni offerte sul punto dall'ordinamento civile italiano. Il differente modo di atteggiarsi dell'elemento soggettivo prospettato dall'art. 2043, ai sensi del quale per la sussistenza dell'illecito si richiede l'acclaramento non dell'*actual malice* ma della mera colpa, può spiegare un'efficacia deterrente, nel senso d'indurre chi diffonde informazioni astrattamente lesive dell'altrui reputa-

³⁶ GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contratto e impresa*, 1985, I, p. 3 e ss.

³⁷ Sul punto ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 172 e ss.

³⁸ ZENO-ZENCOVICH, *ibidem*, p. 182.

³⁹ ZENO-ZENCOVICH, *ibidem*, p. 221 e ss.

zione ad osservare tutti i criteri di diligenza e correttezza atti ad appurare l'effettiva verità di quanto riportato, per evitare di soggiacere alle sanzioni civili previste per l'inosservanza di tali obblighi. Fra questi andrebbe collocato anche quello di controllare rigorosamente le fonti dalle quali le notizie con i caratteri sopra precisati vengono estratte: anche l'eventuale infrazione di questo canone darebbe luogo all'obbligazione di risarcire i danni, quantunque si aderisca ad un'interpretazione limitativa dell'art. 2043 (considerato riferibile ai soli danni patrimoniali in senso stretto), atteso che le violazioni della reputazione sono, nella maggior parte dei casi, suscettibili di riflessi patrimoniali. Né sotto questo aspetto si può obiettare che il dovere di tali approfondite verifiche, pena la sanzione del risarcimento del danno, appare inconciliabile con l'esigenza di celerità nella diffusione della notizia: è proprio in questa sede che la tecnica risarcitoria rivela anzi la sua inadeguatezza, dal momento che soggetto attivo dell'illecito non è il singolo informatore, ma sono il più delle volte i *mass media*; organizzazioni, cioè, che si muovono in una logica d'impresa nella quale l'addossarsi i costi connessi all'eventuale risarcimento può essere conveniente a fronte dei profitti che da quelle attività si ricaveranno.

In ogni caso, soddisfacente o meno che sia la disciplina civilistica in ordine agli illeciti realizzati in forma colposa che offendono la reputazione, essa appare sicuramente più coerente e corretta, dal punto di vista sistematico, del tentativo volto a ricondurre artificiosamente sotto i connotati della norma incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen. anche ipotesi, come quella dell'errore colpevole sulla veridicità del fatto narrato, di chiara natura colposa.

9. Merita un breve cenno, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rapporto fra esercizio putativo del diritto di cronaca, fondato sull'opinata veridicità del fatto esposto, e responsabilità del direttore del periodico sancita dall'art. 57 cod. pen.

Ora non è dubbio che, in conformità ai principi generali in materia di scriminanti putative, l'inciso contenuto nell'ultima parte dell'art. 59, cpv. 2, cod.

pen., a norma del quale « se si tratta di errore determinato di colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo », determini l'esenzione da responsabilità penale del direttore del periodico soltanto quando questi provi che il suo errore, intorno alla veridicità dei fatti riportati dallo scritto diffamatorio, è stato incolpevole. Infatti, nel caso opposto in cui l'errore sia colposo, il fatto ricadrà nella previsione dell'art. 57 cod. pen., che appunto prevede a titolo di colpa la responsabilità del direttore per l'omissione del controllo necessario ad impedire che a mezzo della pubblicazione siano commessi reati

Occupandosi *ex professo* della questione, una non più recente pronuncia⁴⁰ sottolineava l'autonomia del delitto colposo, di cui per effetto dell'art. 57 cod. pen. è chiamato a rispondere il direttore responsabile del giornale, rispetto a quello doloso, commesso dall'autore dello scritto diffamatorio, ed affermava di conseguenza che gli stati soggettivi di quest'ultimo non hanno alcuna rilevanza sul primo reato⁴¹. Una conclusione così formulata rende obbligatoria una precisazione per sbarrare il campo a possibili equivoci: il principio è effettivamente esatto, ma a patto che i predetti stati soggettivi dell'autore dello scritto s'identifichino sempre con il dolo, di modo che si realizzino gli estremi che rendono la fattispecie inquadrabile sotto i connotati dell'art. 595 cod. pen. Una volta che si sia accertato l'atteggiarsi in forma dolosa dell'elemento psicologico dell'autore materiale della pubblicazione, questo non potrà in alcun modo influire sul giudizio concernente la responsabilità del direttore, il quale potrà provare di aver compiuto tutti i controlli idonei a verificare l'effettiva rispondenza a vero del fatto riportato nello scritto. Prova, questa, che potrà essere fornita sulla base dell'indicazione delle fonti —

⁴⁰ Si tratta di Cass. pen., Sez. I, 4 giugno 1965, in *Giust. pen.*, 1966, II, c. 18.

⁴¹ L'affermazione qui menzionata della citata pronuncia, in *Giust. pen.*, cit., c. 22, è riportata altresì da NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 127.

fonti che l'autore, ove sia sorretto da un'intenzione dolosa estranea al direttore, si premurerà di fargli apparire quanto più attendibili e affidabili in ordine alla verità del fatto riferito — cui chi ha esposto il fatto lesivo dell'altrui reputazione afferma di averlo attinto.

Se, invece, la pronuncia sopra citata, alludendo agli stati soggettivi dell'autore, ha inteso riferirsi agli stati soggettivi in senso assoluto, e quindi non soltanto a quelli di cui si sia accertato l'atteggiarsi in forma dolosa, l'assunto dell'irrelevanza dei medesimi rispetto al reato ascritto al direttore a norma dell'art. 57 cod. pen. è da rigettarsi. Quando l'autore dello scritto è sorretto non dalla consapevolezza di ledere la reputazione altrui, ma dall'erronea cre-

denza circa la verità del fatto propalato e dalla conseguente convinzione di esercitare legittimamente lo *ius narrandi*, questo suo stato soggettivo è efficiente, anche se determinato da colpa, a far venir meno il dolo e, con esso, il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Ora, poiché l'art. 57 cod. pen., nello statuire la responsabilità del direttore del periodico presuppone la commissione di un reato ed il fatto posto in essere dall'autore dello scritto non lo è, potendo unicamente configurarsi — ove l'errore sulla verità del fatto sia stato determinato da colpa — come illecito civile, ne discende che la disposizione dell'art. 57 cod. pen., sarà inapplicabile.

MARCO MONTANARI